



**COMUNE DI RIZZICONI**  
**(Prov. Reggio Calabria)**

**Deliberazione della Commissione Straordinaria**  
**con poteri del Consiglio Comunale**

**N. 12**

**OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE DELLA COMPONENTE TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2017.**

L'anno duemiladiciasette, il giorno sedici del mese di Marzo, nella sede municipale si è riunita la Commissione Straordinaria, composta dai signori:

n. ord.	Nome e Cognome	Qualifica	Presente (Si - No)
1	<b>Aldo LOMBARDO</b>	Viceprefetto - Presidente	SI
2	<b>Roberto MICUCCI</b>	Viceprefetto Aggiunto - Componente	SI
3	<b>Francesco GIACOBBE</b>	Funzionario Economico Finanziario - componente	SI

Partecipa alla seduta la dott.ssa Ester D'Amico, Segretario comunale, anche con funzioni di verbalizzante. Premesso che sulla proposta della presente deliberazione sono stati raccolti i pareri appresso indicati, tutti riportati in allegato;

**LA COMMISSIONE STRAORDINARIA**

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (**IUC**), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

**CONSIDERATO** che l'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) dispone che:

- *"Il presupposto impositivo della TASI e' il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli"* (**comma 669**)
- *"La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria"*. (**comma 671**).
- *"In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipula alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna"* (**comma 672**).
- *"L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento"*. (**comma 676**).
- *"Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi*

con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011. **(comma 677)**

- "Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676". **(comma 678).**

- "Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare". **(comma 681)**

- "Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC anche per la componente TASI, ivi specificando i servizi indivisibili ed indicando analiticamente, per ciascuno di tali servizi, i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta". **(comma 682)**

- "Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso". **(comma 692).**

- "L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU" **(comma 703).**

**VISTA** la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento alla TASI, ha previsto:

- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del proprietario e/o dell'utilizzatore, a condizione che non siano accatastate nelle categorie A/1, A/8 o A/9;
- la riduzione al 75% a favore degli immobili locati a canone concordato;
- **VISTO** l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 42, lett. a), della legge n. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017) il quale **sospende, per il 2016 e il 2017, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali**, stabilendo che: "Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e 2017, è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

**RILEVATO DUNQUE**, sulla base della norma sopra richiamata, che il comune, per l'anno di imposta 2017, può unicamente:

- a) ridurre l'aliquota della TASI;
- b) confermare la maggiorazione dello 0,8 per mille applicata nel 2016 sugli immobili diversi da quelli esonerati;

**TENUTO CONTO** che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa;

**RITENUTO** opportuno confermare l'applicazione della seguente **DETRAZIONE**, ai sensi del **comma 677** legge di stabilità 2014 (Legge n. 147 del 27.12.2013), come modificato dal D.L. N. 16 del 06.03.2014, e sulla base del Regolamento IUC (Capitolo 3) Regolamento Componente TASI - Art.7:

**A) PER ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE DELLA STESSA** diversa da quella esentata;

**VISTO** il **Regolamento** per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale) approvato con delibera di C.C. n. 14 del 20.05.2014;

**VISTO** l'**art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001** il quale dispone che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.

**VISTA** la delibera n. 56 del 16.05.2014 con la quale veniva designato quale Funzionario Responsabile della IUC (Imposta Unica Comunale), la dott.ssa Vincenza Silvana Toscano;

**TENUTO CONTO** che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal **Regolamento IUC** si rinvia alle norme legislative inerenti l'**imposta unica comunale (IUC)** ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

**RITENUTO DI confermare anche per l'anno 2017 le aliquote e le detrazioni già deliberate nell'anno 2016;**

**VISTO** il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali – D.Lgs. n.267/2000;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**DATO ATTO** che il presente provvedimento rientra nelle competenze attribuite al Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

ACQUISITO, altresì, il parere favorevole dell'Organo di revisione contabile prot. 2810 del 16.03.2017;

Con voti unanimi

#### DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) **di CONFERMARE le seguenti aliquote per l'applicazione della componente TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 2015:**

- **ALIQUOTA 2‰ (DUE per mille), per Abitazioni Principali e relative Pertinenze come definite e dichiarate ai fini IMU non rientranti nella esenzione di cui alla Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (accatastate nelle categorie A/1, A/8 o A/9);**
- **ALIQUOTA 1‰ (UNO per mille), ai sensi del comma 676 della legge 27.12.2014 n. 147, per tutti i gli altri fabbricati, per le aree edificabili, fabbricati rurali strumentali ecc.**

**Confermando il versamento in acconto entro il 16.06.2017 ed in saldo entro il 16.12.2017, secondo quanto previsto dalle norme generali;**

- 3) **di determinare le seguenti detrazioni TASI, ai sensi del comma 677 legge di stabilità 2014 (Legge n.147 del 27.12.2013) e sulla base del Regolamento IUC (Capitolo 3 - Regolamento Componente TASI) Art. 7:**

**A) PER ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE DELLA STESSA** diversa da quella esentata:

**DETRAZIONE** fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 40,00** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

- 4) Di individuare i seguenti **servizi indivisibili**, con relativi costi, **alla cui copertura la TASI è diretta, anche in quota parte:**

- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune.
- Servizi dei quali beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale.
- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale.

**come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento:**

- servizi cimiteriali € 2.800,00
- servizi di manutenzione stradale € 2.000,00
- servizi socio-assistenziali € 33.375,59
- servizio di manutenzione verde pubblico € 12.500,00
- servizio di manutenzione dell'illuminazione pubblica € 498.353,00
- servizio di pubblica sicurezza e di vigilanza (al netto della quota finanziata con i proventi del C.D.S.) €

251.551,61;

- 5) di dare atto che **tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2017;**

- 6) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del **tributo TASI si rimanda al Regolamento "IUC";**

- 7) **di inviare il presente atto, esclusivamente per via telematica**, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

- 8) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.



## COMUNE DI RIZZICONI

PARERI D.LGS267/2000 allegati alla proposta di deliberazione ad oggetto: **APPROVAZIONE ALIQUOTE DELLA COMPONENTE TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2017.**

### **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

La sottoscritta dott.ssa Vincenza Silvana TOSCANO, Responsabile Area AA. GG. Amministrativa e Tributaria esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto indicata, ai sensi dell'art.49, c.1, D.Lgs. 267/2000 e smi

**Il Responsabile Area Affari Generali  
Amministrativa Tributaria  
Fto Dott.ssa Vincenza Silvana Toscano**

### **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

La sottoscritta dott.ssa Ester D'Amico, Responsabile Area Finanziaria, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto indicata, ai sensi dell'art.49, c.1, D.Lgs. 267/2000 e smi

**Il Responsabile Area Finanziaria Affari Generali  
Amministrativa Tributaria  
Fto Dott. ssa Ester D'Amico**

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

F.TO dott. Aldo LOMBARDO

F.TO dott. Roberto MICUCCI

F.TO dott. Francesco GIACOBBE

Il Segretario Comunale

f.to Dott.ssa Ester D'AMICO

Ai sensi dell'art.124, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, si trasmette copia della presente deliberazione al Responsabile delle Pubblicazioni affinché venga pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio on line del Comune di Rizziconi in data odierna e vi rimanga per 15 giorni consecutivi.

Rizziconi 23.03.2017

.....

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

o La presente deliberazione, è divenuta esecutiva in data \_\_\_\_\_ decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'art.134, comma 3, del D. Lgs.267/2000.

o La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D. Lgs.267/2000.

Rizziconi 23.03.2017

Il Segretario Comunale

f.to Dott.ssa Ester D'AMICO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE N°.....

.....

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Responsabile delle Pubblicazioni, che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo on line per la pubblicazione per 15 giorni consecutivi dal 23.03.2017 al ----- ai sensi dell'art.124, c.1, del D.Lgs 267/2000, e contro di essa non sono state presentate opposizioni.

Rizziconi 23.03.2017

Il Responsabile delle Pubblicazioni

f.to Dr. Alfredo REITANO

Il Segretario Comunale

f.to Dott.ssa Ester D'AMICO

---

Copia dell'originale. Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.2, comma 3, del D.Lgs n.39/1993.

L'originale è agli atti dell'Ente.

---